



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale	
N. 13/ 124	di data 12/08/21

Oggetto: CONTABILIZZAZIONE DELLE RITENUTE I.V.A. DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) AI SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A. NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021. EURO 681.340,43.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che con la legge 23 dicembre 2014 (legge di stabilità) n. 190 art. 1 comma 629 lettera b) è stato inserito l'art. 17-ter all'interno del D.P.R. 633/72, per introdurre il meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti) al fine di contrastare determinati fenomeni di evasione dell'i.v.a.;

considerato che con il sistema della scissione dei pagamenti (split payment), l'IVA relativa agli acquisti di beni e servizi, fatturata dai fornitori nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, non viene pagata al fornitore unitamente all'imponibile, ma viene trattenuta e versata direttamente all'Erario da parte dell'ente pubblico;

visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 (convertito dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96), che ha modificato l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, allargando l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti a tutte le pubbliche amministrazioni, alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali territoriali e a quelle controllate da queste ultime, nonché alle società incluse nell'indice FTSE MIB;

visto inoltre l'art. 3 del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172), che ha ulteriormente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2018, il sistema dello split payment alle forniture effettuate nei confronti di enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone e alle fondazioni partecipate in via maggioritaria dalle PA, nonché alle società partecipate (in misura non inferiore al 70%) dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate;

considerato inoltre che, per effetto dell'art. 12, comma 1, del D.L. n. 87/2018 (convertito in Legge n. 96/2018), è stata reintrodotta dal 14 luglio 2018 l'esclusione dallo split payment per i compensi relativi a prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta sul reddito (es. prestazione di lavoro autonomo rese da professionisti);

atteso inoltre che con Comunicato n. 158 del 3 luglio 2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il 22 giugno 2020 la Commissione europea ha adottato la proposta del Consiglio che estende fino al 30 giugno 2023 l'autorizzazione concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment come misura speciale di deroga a quanto previsto dalla direttiva 22006/112/CE in materia di i.v.a.;

pagina 1/5

richiamato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, nel testo modificato dal DM 27 giugno 2017, dal DM 13 luglio 2017 e dal DM 9 gennaio 2018, che stabilisce le modalità ed i termini per il versamento dell'imposta da parte dei soggetti che devono applicare il meccanismo della scissione contabile;

preso atto che l'applicazione di tale meccanismo comporta una complessa gestione contabile che può essere di seguito descritta distinguendo tra servizi istituzionali (non rilevanti IVA) e servizi rilevanti ai fini IVA:

1. servizi istituzionali non rilevanti IVA: l'i.v.a. esposta in fattura dal fornitore viene trattenuta dall'ente al momento del pagamento e versata all'Erario mediante il modello F24 entro la scadenza del giorno 16 del mese successivo (art. 4 del Decreto MEF 23.01.2015). Non sono previste registrazioni fiscali. Dal punto di vista contabile l'operazione si registra in bilancio nei servizi per conto di terzi con un accertamento in entrata sul capitolo 90013 denominato "Ritenute per scissione contabile iva istituzionale (split payment)" per l'i.v.a. trattenuta al momento del pagamento delle fatture e con un impegno di pari importo in uscita sul capitolo 9013 denominato "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva istituzionale (split payment)". Quindi dal punto di vista finanziario l'operazione è neutra;

2. servizi rilevanti ai fini IVA: anche in questo caso, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto MEF 27 giugno 2017, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, effettuano il versamento dell'imposta trattenuta al momento del pagamento con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo, utilizzando un apposito codice tributo (comma 01 del decreto MEF 23.01.2015). In alternativa, i soggetti contemplati dal decreto in parola, possono continuare ad applicare quanto previsto dalla previgente disposizione dell'art. 5 del decreto MEF 23.01.2015, nel testo cioè in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto 27 giugno 2017. Tale modalità, che è stata mantenuta anche dal Comune di Trento, prevede l'annotazione delle fatture rilevanti ai fini i.v.a. e soggette a split payment, sia nel registro i.v.a. acquisti che nel registro i.v.a. vendite, con la conseguenza che l'imposta, così registrata, partecipa alla liquidazione mensile i.v.a. unitamente all'i.v.a. derivante dalla gestione caratteristica dell'ente (art. 5 comma 1 e 2 del decreto MEF 23.01.2015). L'importo del debito i.v.a. così generato viene versato all'erario mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese di riferimento ed imputato a bilancio sul capitolo 1578 denominato "Valori comuni dell'ente: versamenti iva a debito per le gestioni commerciali", quale capitolo di spesa corrente relativo al versamento all'Erario dell'i.v.a. a debito. Su tale capitolo viene quindi ad essere imputata anche l'i.v.a. derivante dalla scissione dei pagamenti. L'imposta tuttavia è stata recuperata dall'ente al momento del pagamento dell'imponibile delle fatture al fornitore. L'i.v.a. recuperata è quindi stata incassata nonché contabilizzata nei servizi per conto di terzi al capitolo 90014 denominato "Ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)" Tale incasso in partite di giro, così come chiarito dalla Ragioneria Generale dello Stato, deve pertanto finanziare l'i.v.a. debito derivante dalla scissione dei pagamenti. Ciò risulta possibile mediante un'operazione di contabilizzazione che comporta:

a) l'emissione di un mandato di pagamento a valere sull'impegno registrato al capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)" dei servizi per conto di terzi per l'importo pari all'i.v.a. split payment commerciale;

b) l'incasso del mandato di cui alla lettera a) a valere sull'accertamento dell'entrata registrata al capitolo 30239 "Entrate per scissione contabile IVA (split payment)" delle entrate correnti; considerato che l'i.v.a. split payment commerciale per il periodo 01.01.2021 - 31.07.2021 ammonta ad € 681.340,46, così come desunto dai prospetti mensili della liquidazione i.v.a. che di seguito si riassumono:

• gennaio 2021	€	51.544,19
• febbraio 2021	€	109.183,04
• marzo 2021	€	106.415,48
• aprile 2021	€	128.189,69
• maggio 2021	€	90.865,24

- giugno 2021 € 123.000,10
- luglio 2021 € 72.142,72
- Totale € 681.340,46

verificato che l'importo delle ritenute split commerciali incassate sul capitolo 90014 dell'esercizio 2021, denominato "Ritenute per scissione contabile IVA commerciale (split payment)" risulta maggiore di € 2.256,10 rispetto alle risultanze del registro i.v.a. vendite split payment;

constatato che il maggior importo delle ritenute incassate sul capitolo 90014 nell'esercizio 2021, rispetto all'importo risultante dalle registrazioni fiscali ai fini i.v.a., è dovuto:

- per € 0,03: ritenute effettuate in meno per arrotondamenti effettuati dall'applicativo contabile nel calcolo delle ritenute su fatture promiscue o su fatture con più aliquote i.v.a. alle quali era stata applicata la ritenuta di garanzia;

- per € 2.256,13: ritenuta erroneamente recuperata ed incassata sul capitolo 90014 dell'esercizio 2021 su fattura Serisolar Srl n.8/PA d.d. 09.03.2021, annullata da nota di accredito n. 13/PA d.d. 29.03.2021, e sostituita da fattura in reverse charge n. 14/PA d.d. 29.03.2021;

richiamata la disposizione di liquidazione del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali, Ufficio Uscite, prot. PI.Tre n.147969829 del 03.05.2021, con la quale è stato contabilizzato l'importo di Euro 2.256,13 di i.v.a. split payment relativo alla fattura n. 8/PA, erroneamente recuperato ed incassato sul capitolo 90014, mediante la liquidazione dell'importo sul capitolo 9014 dell'esercizio 2021 "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)" (impegno 80620) e contestualmente accertamento sul capitolo 30370 "Entrate per sterilizzazione inversione contabile – reverse charge" dell'esercizio 2021;

rilevato pertanto che l'importo accertato sul capitolo 90014, relativo al periodo 01.01.2021 – 31.07.2021, risulta essere pari ad € 683.596,56, ma che risulta necessario contabilizzare l'importo di € 681.340,43 (€ 683.596,56 - € 2.256,13), in quanto l'importo di € 2.256,13 (ritenute fattura Serisolar n. 8/PA) è già stato contabilizzato con la disposizione di liquidazione sopra richiamata ;

accertato che gli arrotondamenti e l'importo i.v.a. split della fattura Serisolar sopra descritti, non hanno comportato errori nel versamento all'Erario delle ritenute split payment commerciali e nemmeno nelle relative registrazioni fiscali;

atteso quindi che l'importo di € 681.340,43 deve essere contabilizzato per il rispetto dei principi contabili con le modalità indicate al punto 2 lett. a) e b) imputando la spesa al capitolo 9014 "Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)" e la corrispondente entrata al capitolo 30239 "Entrate per scissione contabile IVA - split payment" del bilancio 2021;

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali n. 13/12 del 26.01.2021 con la quale sono stati impegnati i fondi necessari per assolvere gli obblighi fiscali del Comune nell'anno 2021 in materia di IRAP, INPS, IVA, IRPEF, IRES e per adempiere al meccanismo dello "Split payment";

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

atteso che il punto 7.2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente

eseguita, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 n° 87/2020/05 Prot. C_L378/S005/306169 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- di impegnare e liquidare la somma di € 681.340,43 relativa all'i.v.a. split payment commerciale per il periodo 01.01.2021 – 31.07.2021;
- di imputare la spesa ai fondi già impegnati del capitolo 9014 denominato “Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)”, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la stessa si è resa esigibile nell'esercizio 2021;
- di accertare al capitolo 30239 denominato “Entrate per scissione contabile IVA (split payment)”, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, la somma di Euro 681.340,43 relativa all'i.v.a. split payment commerciale del periodo 01.01.2021 – 31.07.2021, dando atto della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma ai fini dell'accertamento;
- di dichiarare che tale entrata risulta essere esigibile dalla data 31.07.2021;
- di contabilizzare l'i.v.a. split payment commerciale relativa al periodo 01.01.2021 – 31.07.2021 per l'importo di Euro 681.340,43, imputando la spesa al capitolo 9014 dell'esercizio 2021, denominato “Versamento delle ritenute per scissione contabile iva commerciale (split payment)”, e la corrispondente entrata al capitolo 30239 dell'esercizio 2021, denominato

pagina 4/5

“Entrate per scissione contabile IVA (split payment)” all'impegno e all'accertamento descritti ai punti precedenti.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12/08/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI

Determinazione Dirigenziale

N. 13/ 124

di data 12/08/21

Oggetto: CONTABILIZZAZIONE DELLE RITENUTE I.V.A. DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DELLA SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT) AI SERVIZI RILEVANTI AI FINI I.V.A. NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021. EURO 681.340,43.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U	S	2021	99017.01.09014	U.7.01.01.02.001	1100			681.340,4 3	"	91650 (8842722)
E		2021	90100.01.90014	E.9.01.01.02.001	1100			681.340,4 3	"	246876 (8842834)

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE CON RETTIFICHE:

Al terzo punto del dispositivo il capitolo 30239 si intende sostituito con il capitolo 90014 'ritenute per scissione contabile IVA commerciale split payment' e al quarto punto del dispositivo la data 31.07.2021 si intende sostituita con 31.12.2021

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Trento, addì 23 agosto 2021